

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: LICHERI)

Roma, 2 luglio 2020

Sui testi e sugli emendamenti riferiti ai disegni di legge:

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il testo unificato, adottato l'8 gennaio 2020, riferito ai disegni di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti;

rilevato che esso è volto a rinnovare il quadro normativo in materia di raccolta, ricerca, coltivazione e commercializzazione del tartufo;

considerati in particolare i seguenti articoli:

- l'articolo 6, comma 5, che prevede l'accertamento delle specie da parte di un operatore durante la cessione del prodotto e, in caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti;

- l'articolo 16 che, nel definire le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale, prevede ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine;

- l'articolo 17, che definisce taluni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi;

- l'articolo 18, che allinea la rintracciabilità del prodotto tartufo alle regole dell'Unione europea;

ricordato che, in materia di tartufi, nel dicembre 2015 la Commissione europea ha avviato il caso EU-pilot 8123/15/TAXU, per valutare la conformità al diritto dell'Unione europea del regime IVA che era al momento applicato in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, e che era stato introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005). Il caso è stato chiuso positivamente in seguito all'adozione della modifica normativa introdotta dall'articolo 29 della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), che è intervenuta sul trattamento fiscale

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento;

valutato che il testo unificato e gli emendamenti ad esso riferiti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione dei prodotti nel mercato unico, di indicazioni di origine degli stessi e in materia di etichettatura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ettore Antonio Licheri